



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27-12-18 Numero 152

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE CON LA SIG.RA C.S. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DELLA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:55, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	A
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che la Sig.ra Sonja Cordoni ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1997 al 2012, con diverse forme contrattuali (L.S.U., CO.CO.CO., contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato);
- La Sig.ra Cordoni ha impugnato, dapprima in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziale, i suddetti contratti con ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro rgl nr 2350/12, chiedendo di “ **accertare e dichiarare**, *occorrendo anche ai sensi dell’art.2126 c.c., che tra la signora Cordoni e il Comune di Civitella del Tronto è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1.11.2002 (o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ad oggi (o alla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi, comunque con diritto all’inquadramento nella categoria B (profilo economico B1) del CCNL Enti Locali; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall’accertamento di cui sopra per un importo di **euro 44.397,43** per differenze stipendiali ed euro 6.561,37 a titolo di TFS, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. **Condannare** il Comune di Civitella del Tronto in persona del Sindaco pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra; **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art.36 D.Lgs. 165/01 nella misura di 20 mensilità di retribuzione globale di fatto al tallone mensile di **euro 1.342,67** o comunque non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o in ogni caso, a quell’importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario “;*
- Nel giudizio predetto il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- In primo grado la domanda veniva rigettata, di talchè la signora Cordoni ricorreva in appello ove il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- La Corte di Appello con sentenza n.984/2017 statuiva “ *P.Q.M. la Corte di Appello di l’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza in data 5/1/2016 del Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro, così decide nel contraddittorio delle parti: in parziale accoglimento dell’appello e in modifica della sentenza impugnata condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento in favore di Cordoni Sonja della complessiva somma di € 52.586,81 a titolo di differenze retributive, di € 11.588,55 a titolo di*

TFR, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, e di 3 mensilità della retribuzione globale di fatto parametrata ad € 1.342,67 a titolo di risarcimento danni ex art.36 D.Lgs. 165/2001; condanna il resistente Comune al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate nella misura di € 5.000,00 per il primo grado e di € 4.700,00 per l'appello, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. L'Aquila, il 14.12.2017 “;

- A seguito dell'emissione della sentenza, le Parti hanno manifestato stragiudizialmente la volontà di addivenire a una transazione, per porre fine alla controversia *de qua*, anche al fine di evitare i lunghi tempi necessari per il recupero dell'intero credito riconosciuto dalla sentenza, divenuta definitiva in data 14.06.2018, a fronte delle note difficoltà finanziarie in cui versano gli Enti locali;
- Che le Parti – per il tramite dei rispettivi legali incaricati – sono pervenute dunque alla predisposizione di una bozza di **Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2113, co.IV, c.c. nel testo modificato dall'art.6 della legge 11 agosto 1973, n.533, nonché ai sensi degli artt.410, 411 codice di procedura civile, così come modificati dall'art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183;

CONSIDERATO che la conciliazione in sede sindacale per essere qualificata tale ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore;

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di sottrarre l'Ente ai rischi – in termini di tenuta e solidità degli equilibri finanziari – derivanti dal pagamento integrale delle somme riconosciute in sentenza nella vicenda *de qua*, i cui riflessi sono suscettibili di incidere sulla possibilità per l'Ente di continuare ad erogare i servizi pubblici con regolarità ed efficienza;

DATO ATTO:

- che in ossequio a quanto stabilito all'articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e in funzione necessariamente preliminare alla liquidazione dell'importo indicato nell'atto di transazione, verrà presentata al Consiglio Comunale formale proposta di definitiva approvazione della presente transazione e riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € 32.000,00 quale somma complessiva da erogarsi in favore della percipiente oltre € 14.153,46 a titolo di spese legali liquidate dalla Corte di Appello in sentenza di doppio grado, così per un **importo totale riconoscibile pari a € 46.153,46** da liquidarsi in unica soluzione entro e non oltre giorni 15 dalla adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del presente debito fuori bilancio;
- che in ossequio a quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'articolo 239, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 - come integrata dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (il quale articolo individua “ *proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni* “ tra le materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere da parte dell'Organo di revisione contabile, laddove tali materie

involgono profili di competenza consiliare) - e tenuto conto delle posizioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, nonché Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte in merito all’ambito nel quale l’organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente il parere (vale a dire sulle transazioni che coinvolgono profili di competenza consiliare), sulla proposta consiliare di cui al punto che precede verrà acquisito il parere del revisore dei conti;

- che la presente proposta di deliberazione viene quindi adottata all’esclusivo fine della previa approvazione dello schema di accordo, prevedendo l’iter successivo il pronunciamento dell’organo consiliare in quanto trattasi di proposta di accordo riferita a passività per la quale non è stato assunto specifico impegno di spesa a totale copertura, dunque generatrice di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;
- lo Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30 ottobre 2018, che ha riguardato variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020;

ESAMINATA la proposta di deliberazione in esame e acquisiti sulla stessa i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi – ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.1267 – dai Responsabili dei Servizi rispettivamente competenti , e dato espressamente atto che l’esecutività della proposta di adempimento di cui all’allegato *sub* lett.A) resta subordinata alla successiva proposta di deliberazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale quale Organo competente, in via esclusiva e non delegabile, alla individuazione e allo stanziamento delle risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento, previa espressione dell’obbligatorio parere dell’organo di revisione contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 239, comma 1, lett.b) come integrato dal decreto – legge 10 ottobre 2012, n.174;

RITENUTO di assumere quanto sopra a relazione istruttoria e motivazione del contenuto della presente deliberazione

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

di addivenire, per le motivazioni addotte in premessa, al tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 412-ter c.p.c., con la Sig.ra Sonja Cordoni in relazione agli effetti derivanti dalla sentenza n.984/2017 della Corte di Appello di L’Aquila, divenuta definitiva in data 14 giugno 2018;

di autorizzare il rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione dell'accordo di conciliazione in sede sindacale secondo lo schema che, qui allegato *sub* lettera A), contestualmente si approva, altresì autorizzando il procuratore dell'Ente alla sottoscrizione del medesimo accordo, una volta intervenuta la specifica deliberazione consiliare volta al riconoscimento del debito fuori bilancio;

Di dare espressamente atto che:

- a) la presente proposta di deliberazione viene adottata all'esclusivo fine della previa approvazione dello schema di accordo, prevedendo l'iter successivo il pronunciamento dell'organo consiliare in quanto trattasi di proposta di accordo riferita a passività per la quale non è stato assunto specifico impegno di spesa a totale copertura, dunque generatrice di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000;
- b) in ossequio a quanto stabilito all'articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e preliminarmente alla liquidazione dell'importo sopra indicato, verrà presentata al Consiglio Comunale formale proposta di definitiva approvazione della presente transazione e riconoscimento del debito fuori bilancio per il complessivo importo di **€ 46.153,46 dei quali:**
 - **€ 32.000,00 quale somma complessiva da erogarsi in favore della percipiente;**
 - **€ 14.153,46 a titolo di spese legali liquidate dalla Corte di Appello in sentenza di doppio grado;**
- c) in ossequio a quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'articolo 239, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 - come integrata dal decreto -legge 10 ottobre 2012, n.174 (il quale articolo individua “ *proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni* “ tra le materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere da parte dell'Organo di revisione contabile, laddove tali materie involgano profili di competenza consiliare) - e tenuto conto delle posizioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, nonché Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte in merito all'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente il parere (vale a dire sulle transazioni che involgono profili di competenza consiliare), sulla proposta di deliberazione consiliare di cui al punto che precede verrà acquisito il parere del revisore dei conti;

di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in ragione dell'urgenza di provvedere a quanto in oggetto.

ALL.A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _____

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, co. IV, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533;
artt. 410, 411 codice di procedura civile, così come modificati dall'art. 31 L. 4-11-2010
183)

Il giorno **gennaio 2019**, alle ore in Teramo, presso la sede della CGIL di Teramo;
Il sig. PIERO PORRINI dell'Ufficio vertenze e conciliazioni della CGIL Teramo, nella sua qualità di
conciliatore designato dall'Organizzazione Sindacale, ha esperito il tentativo di conciliazione in
sede sindacale

tra:

Sonja CORDONI, c.f. CRDSNJ74B67Z112V , nata in Germania il 27.2.1974 e residente a Civitella
del Tronto (Te), via Principale 6, assistita dall'avv. Martina Barnabei (o dall'Avv. per delega
dell'Avv. Martina Barnabei)

contro

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO cf/pi 00467160677 in persona del legale rappresentante pro- tempore sig. nato a il , assistito dall'Avv. Franco Di Teodoro (o dall'Avv. per delega dell'Avv. Franco Di Teodoro)

Il Conciliatore, accertata l'identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, co. IV, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533; artt. 410, 411 c.p.c.; ha quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia che ha trovato la seguente soluzione.

PREMESSO CHE

- la sig.ra CORDONI SONJA ha lavorato presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1997 al 2012, con varie forme contrattuali (L.S.U., CO.CO.CO., contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato);
- la sig.ra CORDONI ha impugnato, dapprima in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziale, i suddetti contratti, con ricorso ex art. 414 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo Sezione lavoro rgl nr 2350/12, chiedendo di "**accertare e dichiarare**, occorrendo anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., che tra la signora Cordoni ed il Comune di Civitella del Tronto è intercorso un rapporto di lavoro subordinato **con decorrenza dal 1.11.2002** (o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa) **ad oggi** (o alla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi, comunque con diritto all'inquadramento nella categoria B (profilo economico B1) del CCNL Enti Locali; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente: **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall'accertamento di cui sopra per un importo di **euro 44.397,43** per differenze stipendiali ed **euro 6.561,37** a titolo di TFS, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. **Condannare** il Comune di Civitella del Tronto in persona del sindaco pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra; **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del sindaco pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura di 20 mensilità di retribuzione globale di fatto al tallone mensile di **euro 1.342,67** o comunque non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o in ogni caso, a quell'importo che

dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;

- nel giudizio predetto il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- in primo grado la domanda veniva rigettata, di talché la sig.ra CORDONI ricorreva in appello ove il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- La Corte di Appello con sentenza n. 984/2017 statuiva *“P.Q.M. La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in data 5/1/2016 n. 1 del Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro, così decide nel contraddittorio delle parti: in parziale accoglimento dell'appello e in modifica della sentenza impugnata condanna il comune di Civitella del Tronto al pagamento in favore di Cordoni Sonja della complessiva somma di € 52.586,81 a titolo di differenze retributive, di € 11.588,55 a titolo di TFR, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, e di 3 mensilità della retribuzione globale di fatto parametrata ad € 1.342,67a titolo di risarcimento danni ex art. 36 d.lgs 165/2001; condanna il resistente Comune al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate nella misura di € 5.000,00 per il primo grado e di € 4.700,00 per l'appello, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. L'Aquila, il 14.12.2017”;*
- a seguito dell'emissione della sentenza, le parti hanno manifestato stragiudizialmente la volontà di addivenire ad una transazione, per porre fine alla controversia *de qua*, anche al fine di evitare i lunghi tempi necessari per il recupero dell'intero credito riconosciuto dalla sentenza, divenuta definitiva in data 14.06.2018, a fronte delle difficoltà finanziarie degli Enti locali.

*

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate, dichiarano di transigere, così come in effetti transigono, tutte le questioni di cui in premessa senza che ciò comporti in alcun modo il riconoscimento della fondatezza delle avverse pretese, ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

ART. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

le Parti si danno atto reciprocamente della volontà di transigere alle condizioni che seguono.

ART. 3

la sig.ra Cordoni si impegna a rinunciare a dare seguito all'esecuzione della summenzionata sentenza di appello a fronte del versamento delle somme sotto indicate nei tempi sotto indicati.

ART. 4

a fronte di tale rinuncia, il Comune di Civitella del Tronto, a definitivo saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria, si impegna a corrispondere alla signora Cordoni che accetta la complessiva somma di € 32.000,00, oltre € 14.153,46 a titolo di spese legali liquidate dalla Corte di Appello in sentenza per il doppio grado che saranno liquidate direttamente all'Avv. Martina Barnabei. La liquidazione avverrà in unica soluzione, entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio. Le somme in favore della Sig.ra Cordoni saranno accreditate a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato: IBAN: IT03 S03062 34210 000 001 739660.

Le somme in favore dell'Avv. Barnabei saranno accreditate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato: IBAN: IT35 H05424 15300 000 000 021305

ART. 5

Con l'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto (i cui importi sono specificati all'art.4 che precede), le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra né in relazione al rapporto intercorso né per qualsiasi altro titolo o ragione. Resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento e/o il mancato pagamento e/o il parziale pagamento della somma pattuita come da art. 4 che precede comporterà la decadenza dai benefici a favore dell'Ente acquisisti col presente verbale ed in particolare comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo di transazione, con conseguente diritto della sig.ra Cordoni di richiedere il pagamento dell'intera somma stabilita nella sentenza della Corte di Appello n. 984/2017 sopra indicata, ormai divenuta definitiva.

La sig.ra Cordoni dichiara che il sunnominato rappresentante sindacale la ha resa edotta dei diritti cui lei ha rinunciato e/o transatto e delle conseguenze giuridiche scaturenti dalla sottoscrizione del presente verbale anche ai sensi dell'art. 2113 ultimo comma C.C.

Letto, confermato, sottoscritto.

Firmano i procuratori per rinuncia ex LP

SONJA CORDONI_____

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO_____

Avv. Martina Barnabei

Avv. Franco Di Teodoro

Il conciliatore _____

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina